



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle pertinenti disposizioni dello Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo, l'assetto organizzativo e le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del Dipartimento di Filosofia (Department of Philosophy), istituito con decreto rettorale del 26 aprile 2012, registrato al n. 0278447 in data 27 aprile 2012.

Art. 2

Finalità del Dipartimento

1. Il Dipartimento di Filosofia promuove, coordina e svolge l'attività di ricerca negli ambiti scientifici di propria pertinenza e le attività didattiche e formative per i corsi di studio di cui è referente principale o associato, nonché le attività ad esse correlate e accessorie anche rivolte all'esterno, secondo i principi e perseguendo gli obiettivi di cui ai Titoli I e IV, art. 36, dello Statuto.

2. Il Dipartimento di Filosofia promuove e coordina la ricerca filosofica orientata verso studi di carattere critico, metodologico e fondativo in tutti i settori scientifico-disciplinari operanti al suo interno, coniugando l'attività di ricerca con i propri compiti formativi e favorendo il dibattito teorico e culturale tra l'indagine filosofica e le altre forme del sapere.

3. Il Dipartimento di Filosofia ha la propria sede amministrativa in via Festa del Perdono 7, 20122 Milano, e dispone dei locali e dei beni avuti in uso all'atto della sua costituzione o acquisiti successivamente.

4. La configurazione funzionale e organizzativa e le modalità di eventuale disattivazione, le responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dalle norme dell'Ateneo.

Art. 3

Funzioni del Dipartimento correlate alla ricerca scientifica

1. In sintonia con la propria tradizione di studi e con gli sviluppi contemporanei della riflessione filosofica in tutte le sue articolazioni, il Dipartimento è impegnato, in particolare, negli ambiti seguenti: storia della filosofia, come sapere critico, nel suo intero arco di sviluppo cronologico; filosofia teoretica, ermeneutica e semiotica; filosofia della scienza e storia del pensiero scientifico; logica e storia della logica; filosofia del linguaggio e semantica formale; ontologie formali e materiali; filosofia e neuroscienze; filosofia morale, filosofia politica, filosofia della storia e filosofia della religione; estetica, poetica e retorica, teorie



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

dell'immagine; antropologia filosofica, culturale e sociale, e bioetica; fenomenologia e filosofia della mente. Questi ambiti di ricerca comportano l'acquisizione di competenze interdisciplinari, che vengono garantite anche attraverso la collaborazione con altri Dipartimenti e strutture presenti in Ateneo e con istituzioni scientifiche di alta qualificazione a livello internazionale.

2. I principali settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, indicati nel Regolamento didattico della struttura, sono in particolare quelli corrispondenti ai seguenti macrosettori scientifico-disciplinari: 11/A5 - Scienze Demotnoantropologiche, 11/C1 - Filosofia Teoretica, 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, 11/C3 - Filosofia Morale, 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, 11/C5 - Storia della Filosofia, 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicommetria 12/H3 - Filosofia del Diritto, 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche.

ARTICOLI 1-2 SOSTITUTIVI GIA' APPROVATI IN CASO VENGANO ACCETTATE LE NUOVE AFFERENZE:

1. In sintonia con la propria tradizione di studi e con gli sviluppi contemporanei della riflessione filosofica in tutte le sue articolazioni, il Dipartimento è impegnato, in particolare, negli ambiti seguenti: storia della filosofia, come sapere critico, nel suo intero arco di sviluppo cronologico; filosofia teoretica, ermeneutica e semiótica; filosofia della scienza e storia del pensiero scientifico; logica e storia della logica; filosofia del linguaggio e semantica formale; ontologie formali e materiali; filosofia e neuroscienze; filosofia morale, filosofia politica, filosofia della storia e filosofia della religione; estetica, poetica e retorica, teorie dell'immagine; antropologia filosofica e bioetica; fenomenologia e filosofia della mente. Il Dipartimento è impegnato inoltre ad estendere il proprio ambito di riflessione alle scienze umane che hanno interazioni di ricerca significative con l'ambito propriamente filosofico, tra cui l'antropologia, la sociologia, la psicologia, la linguistica e l'intelligenza artificiale. Questi ambiti di ricerca comportano l'acquisizione di competenze interdisciplinari, che vengono garantite sia attraverso l'afferenza di studiosi impegnati nell'area delle scienze umane sia attraverso la collaborazione con altri Dipartimenti e strutture presenti in Ateneo e con istituzioni scientifiche di alta qualificazione a livello internazionale.

2. I principali settori scientifico-disciplinari di riferimento del Dipartimento, indicati nel Regolamento didattico della struttura, sono in particolare quelli corrispondenti ai seguenti macrosettori scientifico-disciplinari: 11/A5 - Scienze Demotnoantropologiche, 11/C1 - Filosofia Teoretica, 11/C2 - Logica, Storia e Filosofia della Scienza, 11/C3 - Filosofia Morale, 11/C4 - Estetica e Filosofia dei Linguaggi, 11/C5 - Storia della Filosofia, 11/D1 - Pedagogia e Storia della Pedagogia, 11/E1 - Psicologia Generale, Psicobiologia e Psicommetria, 12/H3 - Filosofia del Diritto, 14/B1 - Storia delle Dottrine e delle Istituzioni Politiche, 14/C1 - Sociologia Generale, Giuridica e Politica, 01/B1 - Informatica, 10/L1 - Lingue, Letterature e Culture Inglese e Angloamericana, 10/G1 - Glottologia e Linguistica.

Art. 4

Funzioni del Dipartimento correlate alle attività didattiche e formative

1. Il Dipartimento di Filosofia è il referente principale:

- a) del Corso di laurea in Filosofia (L-5) e
- b) del Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche (LM-78).

Il Dipartimento è inoltre referente associato per tutti i Corsi di studio triennale e magistrale i cui referenti



principali sono gli altri Dipartimenti che si raccordano nella Facoltà di Studi umanistici.

2. Il Dipartimento partecipa alle attività di formazione permanente, alla formazione degli insegnanti, ed è disponibile al coinvolgimento in altre attività di formazione post-laurea e di master.

Art. 5

La formazione dottorale

1. Il Dipartimento di Filosofia promuove l'impegno dei propri docenti nella formazione dottorale nell'ambito dei Corsi di dottorato dell'Università degli Studi di Milano o di consorzi, ai sensi della vigente normativa.

Art. 6

Autonomia gestionale del Dipartimento

1. Il Dipartimento è un centro di responsabilità ed è dotato di autonomia gestionale nell'ambito del budget economico e degli investimenti di pertinenza.

2. La responsabilità e l'autonomia gestionale del Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Il Dipartimento riconosce che l'adeguata disponibilità di spazi rappresenta una condizione essenziale ai fini di un'efficiente attività di ricerca e in generale per la realizzazione di un ambiente di lavoro idoneo. Esso attribuisce gli spazi e le infrastrutture, che l'Ateneo gli assegna in uso, al personale in ruolo, in modo dinamico e razionale, garantendo che essi siano ripartiti con equità ma in forma differenziata, in base alle reali esigenze, al numero di utenti e allo sviluppo dei gruppi di ricerca.

4. A tutti i componenti del Dipartimento viene reso possibile l'accesso alle apparecchiature e ai servizi in dotazione al Dipartimento, nel rispetto delle regole d'uso corretto e di condivisione degli oneri di gestione e manutenzione.

Art. 7

Composizione del Dipartimento e partecipazione alle sue attività

1. L'organico del personale docente del Dipartimento è costituito dai professori di ruolo di prima e di seconda fascia, dai ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato che vi hanno afferito all'atto della costituzione. Entrano a far parte dell'organico del Dipartimento, con decreto emanato dal Rettore, i professori chiamati e i ricercatori di ruolo trasferiti su posti istituiti dal Dipartimento, i professori e ricercatori di ruolo in mobilità da altro Dipartimento dell'Ateneo, nonché i ricercatori a tempo determinato assunti con contratto ai sensi dell'art. 24 della legge 240/2010 e chiamati dal Dipartimento.

2. Nell'espletamento delle sue funzioni, il Dipartimento si avvale del personale tecnico e amministrativo, anche non strutturato, ad esso assegnato ai sensi delle disposizioni dell'Ateneo in materia.

3. Il personale tecnico-amministrativo collabora all'organizzazione del Dipartimento attraverso at-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

tività di gestione amministrativa, di assistenza alla ricerca e alla didattica, di gestione e manutenzione delle infrastrutture e della sicurezza operativa dell'ambiente di lavoro.

4. Il Dipartimento promuove la formazione del personale tecnico e amministrativo, sviluppandone le competenze professionali attraverso programmi formativi proposti dal Dipartimento stesso e in collaborazione con l'Amministrazione dell'Ateneo.

5. Riguardo alla presentazione e valutazione delle domande di afferenza al Dipartimento da parte di professori e ricercatori di ruolo incardinati in altre strutture dipartimentali dell'Università di Milano, vale quanto previsto al comma 7 dell'art. 37 dello Statuto; l'accoglimento delle domande è subordinato al raggiungimento della maggioranza assoluta dei professori e ricercatori aventi diritto al voto.

4. Partecipano alle attività del Dipartimento le seguenti figure: membri nominati per le commissioni di esami di profitto, assegnisti, dottorandi, specializzandi, borsisti, titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, contratti occasionali o incarichi professionali, volontari frequentatori, professori a contratto, visiting scientists, visiting scholars e visiting professors, studenti in tesi, studenti internazionali in mobilità, studenti di scuola superiore nell'ambito di specifiche iniziative di orientamento.

Le modalità di accesso di tutte le figure indicate devono essere esplicitamente autorizzate dal Consiglio del Dipartimento. L'accesso è altresì subordinato alla copertura assicurativa obbligatoria.

Art. 8

Articolazioni interne del Dipartimento

Nel Dipartimento possono costituirsi, ai sensi del comma 5 dell'art. 13 del Regolamento generale d'Ateneo, Sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici o disciplinari e funzionali a specifiche esigenze di ricerca, fermo restando che tale articolazione interna non deve incidere in alcun modo sulle prerogative e sulle responsabilità, anche nei confronti dei rapporti con l'esterno, del Dipartimento, né comportare aggravii nei costi di gestione e di personale.

Qualora il Dipartimento si dovesse articolare in Sezioni, il presente Regolamento sarà integrato con le opportune specifiche circa le modalità di costituzione e di funzionamento delle Sezioni medesime.

Art. 9

Raccordo del Dipartimento a Facoltà e Scuola

Il Dipartimento di Filosofia è racciato alla Facoltà di Studi Umanistici secondo le modalità stabilite dall'art. 40 dello Statuto d'Ateneo. La rappresentanza del Dipartimento nel Comitato di Direzione della Facoltà di Studi Umanistici è regolata secondo le modalità definite nel Regolamento della Facoltà di Studi Umanistici.

Art. 10

Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:



- a) Il Consiglio;
- b) Il Direttore;
- c) la Giunta;
- d) la Commissione paritetica docenti-studenti.

Art. 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica dell'attività del Dipartimento, ed esercita a tal fine tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla normativa in vigore dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Compete in particolare al Consiglio di Dipartimento, in relazione alla natura di quest'ultimo quale centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale nell'ambito delle risorse ad esso assegnate:

a) approvare con la maggioranza assoluta dei componenti, su proposta del Direttore, coadiuvato nella relativa stesura dalla Giunta, il Regolamento del Dipartimento e le eventuali proposte di modifica da sottoporre agli organi di governo dell'Ateneo competenti, e approvare, ove richiesto e per quanto di competenza, altri Regolamenti;

b) approvare i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività e alle esigenze e alle opportunità di sviluppo del Dipartimento in relazione alle sue competenze e finalità istituzionali, da trasmettere al Consiglio di amministrazione entro le date stabilite da quest'ultimo, elaborati coerentemente con la programmazione annuale e triennale dell'Ateneo;

c) avanzare proposte sulle risorse finanziarie di competenza e deliberare sul loro utilizzo e sulla relativa rendicontazione, secondo la disciplina dettata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

d) formulare proposte e richieste al Consiglio di amministrazione in relazione agli spazi in uso, all'utilizzo delle apparecchiature scientifiche, ai servizi finalizzati alla didattica, assumendo le delibere necessarie ad assicurare il miglior svolgimento dei servizi e delle altre attività di supporto alla didattica e alla ricerca che fanno capo al Dipartimento;

e) formulare, in coerenza con i documenti di programmazione e di indirizzo di cui alla lettera b), le richieste motivate di posti di professore e di ricercatore da sottoporre al Consiglio di amministrazione e deliberare sulle conseguenti chiamate ai sensi del comma 4 dell'articolo 37 dello Statuto;

f) formulare al Consiglio di amministrazione le richieste di personale tecnico e amministrativo ai sensi del comma 6 dell'articolo 37 dello Statuto, individuandone eventualmente le priorità;

g) avanzare proposte in merito all'attivazione di contratti per lo svolgimento di attività di ricerca, come previsti dall'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai sensi delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo;

h) deliberare in merito all'assunzione da parte del Dipartimento del ruolo di referente principale ovvero associato di corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico e degli obblighi conseguenti, compresi quelli relativi ai requisiti di docenza da assicurare, verificandone il rispetto da par-



te dei professori e dei ricercatori appartenenti al Dipartimento, ai sensi delle norme pertinenti dello Statuto;

i) approvare, fatte salve le esigenze di coordinamento con la Facoltà di Studi Umanistici, la programmazione annuale dell'offerta formativa e l'attribuzione dei compiti didattici, ivi compresi quelli necessari a far fronte alle esigenze di corsi di studio anche non raccordati al Dipartimento, nel rispetto delle norme sui doveri accademici dei professori e dei ricercatori, fermo restando che del carico didattico complessivo di ciascun professore e ricercatore afferente al Dipartimento si tiene conto in sede di ripartizione delle risorse; deliberare l'attivazione di contratti di insegnamento, ai sensi dell'articolo 23 della legge 240/2010 e delle pertinenti norme regolamentari dell'Ateneo, ovvero di affidamenti, ai sensi delle relative norme stabilite dall'Ateneo;

j) proporre ai Comitati di direzione della Facoltà di Studi Umanistici, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, l'istituzione, l'attivazione e l'eventuale disattivazione di corsi di laurea e laurea magistrale e di scuole di specializzazione;

k) proporre, sentito il Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, le modifiche agli ordinamenti e regolamenti didattici dei corsi di studio;

l) organizzare, coordinare e gestire le attività di tutorato e di orientamento, le attività culturali e altre attività rivolte all'esterno;

m) esprimere al Senato accademico il proprio parere motivato in merito alle richieste formulate da professori e ricercatori di ruolo appartenenti al Dipartimento di passaggio a settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di inquadramento;

n) deliberare in merito alla concessione di nulla-osta a professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento per lo svolgimento di attività didattica presso altre sedi universitarie o in corsi di studio di cui il Dipartimento non sia referente principale o referente associato, secondo le determinazioni del Senato accademico;

o) esprimere parere sulle richieste di mobilità verso altri Dipartimenti e deliberare proposte di mobilità provenienti da altri Dipartimenti, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, relative a professori e ricercatori di ruolo ai sensi del comma 7 dell'articolo 37 dello Statuto;

p) proporre l'attivazione e, eventualmente, la disattivazione di scuole di specializzazione, di corsi di dottorato di ricerca, di corsi per master universitari, di corsi di perfezionamento e di altre iniziative rispondenti ad esigenze di educazione permanente e continua, promuovendone e sostenendone le attività per quanto di competenza e ai sensi della normativa in vigore;

q) designare una rappresentanza elettiva di professori e ricercatori nel Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici, secondo quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 40 dello Statuto e dal Regolamento della Facoltà medesima;

r) determinare la composizione e provvedere alla costituzione della Commissione paritetica docenti-studenti ai sensi del comma 6 dell'articolo 39 dello Statuto e del successivo articolo 17;

s) deliberare in merito all'eventuale conferimento di deleghe alla Giunta di Dipartimento e ai Collegi didattici che fanno capo al Dipartimento o, di concerto con gli altri Dipartimenti interessati, ai Collegi didattici interdipartimentali e al Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici al quale il Dipartimento è raccordato, e assumere tutte le altre deliberazioni necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni didattiche di competenza, come previste dalle pertinenti norme dello Statuto e dalle disposizioni del presente Regolamento;

t) proporre la costituzione di Centri interdipartimentali di ricerca e funzionali, di Centri funzionali integrati e di Centri di ricerca;



u) deliberare, per quanto di pertinenza, in merito a convenzioni e contratti per l'esecuzione di attività di ricerca, di attività didattica ed eventualmente di attività assistenziale; alla partecipazione a centri e consorzi interuniversitari, a consorzi e società consortili, a fondazioni e associazioni; alla partecipazione a programmi di ricerca, anche in collaborazione con istituzioni, enti e imprese locali, nazionali e internazionali, verificando la possibilità di svolgimento delle attività cui si riferiscono e la loro congruità con le finalità istituzionali;

v) approvare l'eventuale svolgimento di prestazioni a pagamento per conto terzi, nel rispetto delle finalità universitarie e delle norme relative;

w) adottare procedure di monitoraggio e autovalutazione dell'attività di ricerca, dell'attività didattica e dei servizi, nonché dell'efficacia, della produttività e della corretta gestione delle risorse; a tal fine approvare la relazione annuale sull'attività didattica e scientifica presentata dal Direttore del Dipartimento e deliberare il rapporto annuale di autovalutazione dell'attività scientifica e didattica in coerenza con i criteri definiti dagli organi di governo dell'Ateneo e con le indicazioni fornite dall'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR) e dal Nucleo di valutazione dell'Ateneo, rendendone pubblici i risultati;

x) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme in vigore e dalle delibere degli organi accademici.

3. Spetta altresì al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte motivate di conferimento del titolo di professore emerito, ai sensi della normativa in vigore, a professori ordinari già in servizio nell'Ateneo e appartenenti al Dipartimento i quali, oltre a possedere i requisiti previsti dalla legge, si siano distinti per contributi particolarmente rilevanti di ordine scientifico e didattico e per l'impegno nella vita accademica. Le proposte, di norma non superiori a due in un triennio e approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

4. Compete parimenti al Consiglio di Dipartimento avanzare eventuali proposte di conferimento di *lauree honoris causa* in uno dei corsi di laurea magistrale di cui il Dipartimento sia referente principale, a personalità i cui meriti scientifici, umanitari o sociali siano di indubbio rilievo e siano chiaramente riconosciuti come tali anche a livello pubblico. Nel caso in cui la proposta sia riferita a un corso di studio gestito da un Collegio interdipartimentale, è richiesto il voto favorevole di tutti i Dipartimenti associati. Le proposte, di norma non superiori a una in un quinquennio, approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei professori e dei ricercatori componenti il Consiglio del Dipartimento, sono sottoposte al Senato accademico.

Art. 12

Composizione del Consiglio

1. Fanno parte del Consiglio del Dipartimento:

a) il Direttore, il Responsabile amministrativo, tutti i professori di ruolo, i ricercatori di ruolo e i ricercatori a tempo determinato che costituiscono l'organico del Dipartimento;

b) le figure di elevata professionalità (categoria EP) a tempo indeterminato, nonché quelle a tempo determinato purché titolari di contratto di durata non inferiore a dodici mesi. Tali figure pur non godendo dell'elettorato passivo, godono dell'elettorato attivo per la designazione della rappresentanza



del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento.

c) una rappresentanza del restante personale tecnico e amministrativo non presente di diritto, la cui numerosità è fissata dalla media tra una quota non inferiore del 20% del personale interessato e una quota pari al 10% dei professori e ricercatori complessivamente in servizio, con un minimo di tre unità, se presenti. L'elettorato attivo e passivo, ai fini della costituzione della predetta rappresentanza, è esteso al personale tecnico-amministrativo non strutturato, purché titolare di contratto di durata non inferiore a dodici mesi;

d) una rappresentanza dei titolari di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca attribuiti al Dipartimento e da questo attivati, nella misura del 25% del numero complessivo.

e) una rappresentanza degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca che fanno riferimento al Dipartimento; nella misura del 10% del numero complessivo;

f) una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale di cui il Dipartimento è referente principale o associato nell'ambito di un collegio didattico interdipartimentale, indicati all'art. 4, nella misura del 15% dei componenti dello stesso Consiglio. Si rammenta che, secondo quanto previsto dal secondo capoverso del comma 3 dell'art. 38 dello Statuto, la rappresentanza degli studenti non deve essere considerata ai fini del computo delle presenze necessarie per la validità delle sedute. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti sono indette dal Rettore. Nell'ottica di una proficua collaborazione e per quanto di sua competenza, il Dipartimento mette a disposizione della rappresentanza degli studenti strumenti per la comunicazione con il corpo studentesco e li coinvolge nelle iniziative di orientamento.

2. I rappresentanti di cui ai punti c) e d) durano in carica un triennio accademico, i rappresentanti di cui al punto e) durano in carica due anni. Essi possono essere rieletti consecutivamente una sola volta. In caso di cessazione anticipata del mandato, si applicano le disposizioni stabilite dal comma 3, primo e quarto capoverso, dell'articolo 64 dello Statuto.

3. Fatta eccezione per le rappresentanze studentesche, gli altri rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento decadono dal mandato, qualora non partecipino per più di tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, ovvero siano assenti ingiustificati a un terzo delle sedute annuali. La mancata elezione di una delle componenti del Consiglio non ne inficia il valido funzionamento.

4. Le elezioni delle rappresentanze previste dal comma 1 si svolgono di norma in distinte convocazioni, una per il personale tecnico-amministrativo e una per i titolari degli assegni di ricerca e per i dottorandi di ricerca.

Le votazioni sono comunque distinte per ogni figura prevista. Non si dà luogo alle procedure elettorali nel caso in cui la consistenza dell'elettorato attivo per una singola figura sia minore o uguale al numero di rappresentanti da eleggere. Le preferenze avvengono con voto limitato a un terzo dei nominativi da eleggere, con arrotondamento all'unità superiore nel caso in cui il decimale sia pari o superiore a 0,50. In caso di parità di voti risulterà eletto, per quanto riguarda il personale tecnico-amministrativo, il più anziano nel ruolo (a parità il più anziano di età) e negli altri casi il più anziano di età.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti a scrutinio segreto, nel corso di una assemblea del personale assegnato al Dipartimento, cui spetta l'elettorato passivo e attivo.

L'assemblea è convocata dal Responsabile Amministrativo. I verbali delle elezioni, firmati dal Responsabile amministrativo e dal Segretario verbalizzante, sono resi pubblici e custoditi presso la segreteria amministrativa.

Il Direttore del Dipartimento provvede ad indire le votazioni per l'elezione delle cariche di cui al presente comma con comunicazione scritta, inviata mediante posta elettronica a tutti gli interessati, e ne garantisce



il regolare svolgimento. La comunicazione agli aventi diritto al voto deve essere inviata almeno trenta giorni prima della data delle votazioni. Le votazioni si svolgono secondo le disposizioni stabilite dall'art. 62 dello Statuto.

Tutte le designazioni elettive, eccettuate quelle conseguenti a cessazione anticipata, si svolgono entro il termine dell'anno accademico conclusivo del mandato.

Art. 13

Il Direttore

1. Ai sensi del comma 5 dell'art. 38 dello Statuto, il Direttore:

- a) ha la rappresentanza del Dipartimento;
- b) convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- c) promuove e coordina, in collaborazione con la Giunta, le attività del Dipartimento;
- d) è responsabile della gestione del budget assegnato;
- e) è responsabile dei locali e dei beni conferiti al Dipartimento all'atto della costituzione o acquisiti successivamente;
- f) provvede alla redazione di una relazione annuale che illustri le attività svolte nell'anno solare e che contenga ogni elemento utile alla valutazione delle stesse;
- g) vigila nell'ambito di sua competenza sull'osservanza delle leggi, delle norme e dei Regolamenti;
- h) esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dal Regolamento interno del Dipartimento.

2. Compete in particolare al Direttore:

- a) individuare i fabbisogni e le opportunità di sviluppo e redigere i documenti di programmazione e di indirizzo relativi alle linee generali annuali e triennali di attività del Dipartimento da sottoporre al Consiglio di Dipartimento;
- b) proporre al Consiglio del Dipartimento le previsioni sull'utilizzo delle risorse, secondo le disposizioni del Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- c) assumere, in accordo con i criteri stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, le decisioni di spesa entro il limite stabilito dal Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- d) assumere, nei casi di necessità e urgenza, atti di competenza del Consiglio o eventualmente delegati alla Giunta, sottoponendoli successivamente agli organi competenti per la ratifica nella prima seduta utile;
- e) indirizzare e sovrintendere all'utilizzo del personale tecnico-amministrativo avvalendosi della collaborazione, per quanto di competenza, del Responsabile amministrativo;
- f) validare e proporre al Consiglio del Dipartimento il rendiconto delle spese di gestione e di investimento predisposto dal Responsabile amministrativo;
- g) indire, con le modalità stabilite all'art 12 del presente Regolamento, le votazioni per l'elezione delle rappresentanze negli organi del Dipartimento, escluse quelle delle rappresentanze studentesche indette dal Rettore e quelle del personale tecnico amministrativo che si svolgono nel corso di un'assemblea del personale del Dipartimento convocata dal Responsabile amministrativo.

3. Il Direttore del Dipartimento è componente di diritto del Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umani-



stici alla quale il Dipartimento è riacordato. In caso di indisponibilità, egli può delegare a rappresentarlo il Vice direttore di cui al comma 7, o altro componente della Giunta.

4. Il Direttore è eletto a scrutinio segreto dai professori, dai ricercatori e dal personale tecnico-amministrativo che fa parte del Consiglio di Dipartimento, tra i professori di prima fascia a tempo pieno, ovvero tra i professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno, in caso di indisponibilità dei professori di prima fascia. L'elettorato passivo per la carica di Direttore di Dipartimento è comunque esteso ai professori associati, nel caso di mancato raggiungimento nelle prime due votazioni del quorum richiesto, come indicato al successivo comma 5. Ai sensi dell'art 2, comma 11, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 63, comma 3, dello Statuto, l'elettorato passivo per la carica di Direttore del Dipartimento è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

5. L'elezione del Direttore avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni. Nella quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora in tale votazione nessuno degli aventi titolo ottenga la predetta maggioranza, si procede a una quinta e ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due docenti che nella quarta votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Nelle prime tre votazioni è necessaria la partecipazione al voto della maggioranza assoluta degli aventi diritto. Ove non si raggiunga la partecipazione minima necessaria le predette votazioni sono nuovamente indette in altra data. Nella quarta e nella quinta votazione è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto al voto. La seduta per l'elezione del Direttore è convocata e presieduta dal professore di prima fascia o, in mancanza, di seconda fascia, con maggiore anzianità accademica.

6. Il Direttore del Dipartimento è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e non è immediatamente rieleggibile più di una volta. Ai sensi del comma 4 dell'art. 63 dello Statuto, l'ineleggibilità alla carica di Direttore a seguito dell'esaurimento dei due mandati consecutivi, permane per un periodo di tempo non inferiore alla durata naturale di un mandato.

7. Il Direttore del Dipartimento designa il Vicedirettore.

Il Vicedirettore coadiuva il Direttore e lo supplisce in caso di assenza o temporaneo impedimento. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vicedirettore, le funzioni di supplenza sono assolte da un altro professore di ruolo a ciò delegato dal Direttore o, in sua assenza, dal Vicedirettore.

Art. 14

La Giunta

1. La Giunta è un organo esecutivo che coadiuva il Direttore. Essa esercita funzioni istruttorie rispetto ai lavori del Consiglio del Dipartimento e assolve ai compiti stabiliti dal Regolamento del Dipartimento, nonché a quelli ad essa eventualmente delegati dal Consiglio del Dipartimento.

2. La Giunta del Dipartimento è costituita nell'ambito del Consiglio ai sensi del comma 6 dell'articolo 38 dello Statuto. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, il Vicedirettore e il responsabile amministrativo. La restante parte della Giunta sarà così composta:

- a) il Presidente dei Collegi didattici dei corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale, purché appartenente al Dipartimento;



b) un rappresentante eletto a scrutinio segreto da tutto il personale tecnico e amministrativo del Dipartimento, nell'ambito del personale TA presente nel Consiglio (compresi eventuali EP);

c) quattro professori e ricercatori eletti a scrutinio segreto dall'intero corpo docente presente in Consiglio, chiamato a votare per fascia, esprimendo una sola preferenza a testa, sulla base delle candidature presentate al Direttore del Dipartimento e rese note entro una settimana prima del Consiglio; di questi quattro docenti eletti uno deve appartenere alla prima fascia, uno alla seconda e due debbono essere ricercatori. La rinnovabilità consecutiva del mandato dei membri non di diritto della Giunta è di una sola volta.

3. La Giunta può essere chiamata a svolgere eventuali compiti ulteriori delegati ad essa dal Consiglio o dal Direttore del Dipartimento.

Art. 15

Funzionamento del Consiglio e della Giunta del Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato, di norma, almeno una volta al mese e non meno di sei volte l'anno, dal Direttore, che dà avviso dell'adunanza facendo affiggere la relativa comunicazione e l'ordine del giorno all'Albo del Dipartimento e facendo pervenire la comunicazione ai membri del Consiglio per posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della seduta, salvo che per particolari questioni di urgenza. Ove non altrimenti indicato, per il funzionamento della Giunta si applicano, in quanto compatibili, le regole stabilite in questo e nei successivi commi.

2. Spetta al Direttore del Dipartimento fissare l'ordine del giorno di ciascuna seduta, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate da singoli componenti del Consiglio del Dipartimento. Il Direttore è comunque tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno gli argomenti per i quali gli sia pervenuta almeno dieci giorni prima della seduta una richiesta sottoscritta da uno o più componenti del Consiglio.

3. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria in situazioni di particolare urgenza o quando un quarto dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta al Direttore. In tal caso, il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni dalla richiesta, ponendo all'ordine del giorno l'argomento o gli argomenti proposti.

4. La partecipazione alle sedute del Consiglio di Dipartimento è un obbligo accademico e istituzionale. I componenti del Consiglio che, per comprovate ragioni, non possano partecipare a una seduta dello stesso sono tenuti a inviare motivata giustificazione scritta, anche mediante posta elettronica, al Direttore o al Responsabile Amministrativo.

5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei convocati con diritto di voto, detratti gli assenti giustificati, fino al limite di un quinto dei componenti, e i rappresentanti degli studenti che, ai sensi del secondo capoverso del comma 3 dell'articolo 38 dello Statuto, non vengono computati a questo fine.

6. Il Direttore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta. Ogni componente del Consiglio può chiedere la verifica del numero legale prima che



si proceda a ogni deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Direttore sospende la seduta per mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Direttore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Direttore può rimandare alla successiva seduta i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare entro i dieci giorni successivi una specifica seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.

7. Per l'assunzione delle delibere, salvo che per gli argomenti per i quali sia diversamente disposto dalle norme legislative o dalle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo, è richiesta l'approvazione da parte della maggioranza assoluta dei presenti. Per l'assunzione delle delibere riguardanti esclusivamente la ricerca è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori e dei ricercatori presenti.

8. Le proposte sono messe in votazione nell'ordine seguente: dapprima gli eventuali emendamenti soppressivi, successivamente gli emendamenti modificativi, quindi il testo proposto. Se questo viene approvato, vengono votati gli eventuali emendamenti aggiuntivi. Eventuali emendamenti sostitutivi o modificativi di altri emendamenti vengono posti in votazione prima dell'emendamento in discussione. Eventuali mozioni d'ordine hanno la precedenza sull'ordine degli interventi e devono essere sottoposte subito alla votazione.

9. Di norma l'espressione di voto è palese e si effettua per alzata di mano. Ove il Direttore lo decida o a seguito di motivata richiesta della maggioranza dei membri, il voto è espresso segretamente.

10. Nell'ambito del Consiglio di Dipartimento, la partecipazione alle deliberazioni concernenti la formazione dei collegi dei dottorati di ricerca e/o dei consigli direttivi delle scuole di dottorato e le questioni riguardanti i compiti didattici è riservata ai professori e ai ricercatori. In quest'ultimo caso tale limite è da intendersi come riferito alla sola copertura dei compiti didattici, fermo restando che l'attribuzione di affidamenti e contratti e la concessione di nulla osta è assunta in seduta plenaria.

La formulazione delle richieste di posti di docenti di ruolo, ove se ne indichi la tipologia e la fascia ai fini della copertura, è riservata ai componenti del ruolo corrispondente e di quello o di quelli superiori. Ai fini della validità delle delibere inerenti alla ricerca è necessaria la maggioranza favorevole dei professori e dei ricercatori. Le deliberazioni riguardanti le richieste di posti di ruolo, le chiamate dei professori e dei ricercatori e argomenti che implicano la formulazione di giudizi sulle qualità scientifiche e didattiche di singoli professori e ricercatori sono adottate dal Consiglio di Dipartimento in sedute con partecipazione limitata alla fascia corrispondente e a quella o a quelle superiori. Qualora siano in discussione argomenti che implicano un interesse diretto di un componente del Consiglio, comprese le situazioni che coinvolgano persone con le quali si abbiano legami di parentela o di affinità sino al quarto grado o rapporti di coniugio, la relativa delibera è presa in assenza o previo momentaneo allontanamento dell'interessato, dandone registrazione nel verbale.

11. Le sedute del Consiglio di Dipartimento sono verbalizzate a cura del Segretario, a ciò designato di volta in volta dal Direttore. Ciascun verbale di seduta dovrà indicare: il giorno, l'orario d'inizio e di conclusione dei lavori, il luogo dell'adunanza; chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; i nomi dei componenti presenti e di quelli assenti, indicando, per questi ultimi quelli che hanno giustificato l'assenza e quelli che non l'hanno fatto; l'ordine del giorno; l'illustrazione dell'argomento trattato, eventualmente corredata con la documentazione e le note esplicative che lo riguardano; il testo delle delibere assunte e l'indicazione dell'esito della votazione, nonché le eventuali affermazioni e dichiarazioni di voto di cui nel corso della seduta sia stata richiesta la verbalizzazione dall'interessato, che deve farne pervenire al segretario entro i successivi otto giorni il testo scritto. A richiesta degli interessati, il verbale fa esplicita menzione del voto favorevole, contrario o



astenuto espresso da singoli componenti.

12. Le delibere approvate hanno effetto immediato. Gli estratti anticipati del verbale ad esse relativi vengono inoltrati al più presto, a firma e a cura del Direttore, ai competenti uffici per dar corso alle conseguenti procedure.

13. I verbali delle sedute del Consiglio di Dipartimento sono approvati di norma in apertura della seduta successiva, dopo essere stati resi disponibili, mediante posta elettronica, con sufficiente anticipo, di norma almeno una settimana prima della seduta nella quale devono essere approvati, per il controllo da parte di coloro che vi abbiano preso parte. I verbali delle adunanze sono firmati dal Direttore (o da chi ne abbia fatto le veci) e dal Segretario e conservati a cura del Direttore, che ne trasmette copia, corredata dai relativi estratti, alla Direzione generale per i conseguenti adempimenti. I verbali delle sedute nelle quali si è provveduto all'elezione del Direttore, firmati dal Decano e dal Segretario, sono approvati seduta stante.

14. Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono pubbliche, ai sensi della normativa in vigore. I verbali delle sedute del Consiglio sono consultabili da tutti i componenti il Consiglio, i quali sono comunque tenuti alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. La consultazione dei verbali avviene attraverso la loro pubblicazione, nel rispetto dei vincoli di privacy, sul sito intranet di Dipartimento, al quale è possibile accedere tramite password. Su eventuali richieste di copie è competente il Direttore, nel rispetto della normativa in vigore. Sono comunque accolte, se formulate dai diretti interessati, le eventuali richieste di avere copia delle delibere concernenti chiamate di docenti o forme di selezione o scelta tra più richiedenti o proponenti, nonché delle delibere relative alle attività svolte per conto terzi e alle prestazioni disciplinate da tariffario, se formulate dal personale del Dipartimento. Il libro dei verbali del Consiglio è a disposizione anche degli afferenti al Dipartimento che non siano membri del Consiglio o dei non afferenti al Dipartimento che ne facciano richiesta al Direttore; per quello che concerne questioni attinenti a singole persone, il Direttore potrà porre opportune limitazioni alla consultazione.

15. In casi di eccezionale urgenza e nell'impossibilità di adottare le normali procedure, il Consiglio può essere convocato in seduta telematica. In tal caso, la convocazione viene inviata a tutti i membri del Consiglio tramite posta elettronica, unitamente al testo delle delibere proposte e alla comunicazione della data entro la quale ogni membro può fare pervenire, sempre per via telematica, il proprio voto, rendendolo esplicito a tutti gli aventi diritto. Tale data deve essere compresa tra il secondo e il settimo giorno a partire dalla data di invio della convocazione. Le delibere proposte al Consiglio in seduta telematica risultano approvate se si esprime favorevolmente la maggioranza degli aventi diritto di voto.

16. Prima di ogni riunione del Consiglio del Dipartimento deve tenersi una riunione della Giunta. Di norma, fra tale riunione e la seduta del Consiglio non debbono intercorrere più di otto giorni. La Giunta deve essere convocata con anticipo di almeno cinque giorni, salvo che questioni di particolare urgenza, tramite affissione della relativa comunicazione all'Albo del Dipartimento e facendo pervenire la convocazione ai membri della Giunta per posta elettronica.

17. L'espressione di voto nella Giunta di Dipartimento è palese e si effettua per alzata di mano. La maggioranza dei presenti può richiedere il ricorso al voto segreto.

18. I verbali della Giunta non sono pubblici.



Art. 16

Commissione paritetica docenti-studenti

1. Ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello Statuto, è costituita presso il Dipartimento di Filosofia, in relazione ai corsi di studio di cui il Dipartimento è referente principale, la Commissione paritetica docenti-studenti prevista dall'art. 2, comma 2, lettera g) della Legge 240/2010, quale osservatorio permanente delle attività didattiche.

2. E' compito della Commissione paritetica:

- a) monitorare l'offerta formativa, la qualità della didattica, l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
- b) formulare pareri circa la compatibilità tra i crediti assegnati alle attività formative e i relativi obiettivi programmati;
- c) individuare indicatori per la valutazione dei risultati raggiunti nelle materie di cui al punto a), da sottoporre al Nucleo di valutazione, anche in relazione alle procedure di valutazione della didattica messe in atto dagli organi dell'Ateneo e nazionali;
- d) misurare, ai sensi della normativa in vigore, i risultati ottenuti nell'apprendimento;
- e) verificare il livello di soddisfazione espresso dagli studenti sui singoli insegnamenti, sulle altre attività formative e sui corsi di studio nel loro complesso, in accordo con gli interventi operati dall'Ateneo e in collaborazione con il Nucleo di valutazione;
- f) redigere entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione annuale contenente proposte al Nucleo di valutazione volte al miglioramento della qualità e dell'efficacia dei corsi di studio, anche in relazione ai risultati ottenuti nell'apprendimento, in rapporto alle prospettive occupazionali e di sviluppo personale e professionale, nonché alle esigenze del sistema economico e produttivo. La predetta relazione è altresì trasmessa al Senato accademico, al Dipartimento, al competente Collegio didattico e al Comitato di direzione della Facoltà;
- g) svolgere attività divulgativa delle politiche di qualità dell'Ateneo nei confronti degli studenti;
- h) formulare pareri sull'istituzione, attivazione ed eventuale disattivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico.

In relazione a ciascun parere, la Commissione è tenuta a esprimere i pareri richiesti entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. La mancata formulazione del parere entro il predetto termine equivale ad assenso.

Nel rispetto della normativa sulla privacy i membri della Commissione paritetica hanno accesso, tramite il Presidente della Commissione stessa, ai documenti e ai dati disponibili in Ateneo e/o elaborati dal Nucleo di valutazione



3. La Commissione è composta da quattro docenti e da quattro studenti. I primi devono essere afferenti al Dipartimento e sono designati dal Consiglio, con esclusione degli studenti; tra i quattro docenti deve figurare almeno un ricercatore. Gli studenti sono designati tra e dai loro rappresentanti presenti nel Consiglio di Dipartimento; tra di essi deve figurare almeno un iscritto a ciascuno dei Corsi di laurea di cui il Dipartimento è referente principale.

4. La componente docente della Commissione paritetica viene proposta dal Direttore del Dipartimento, sentita la Giunta, e approvata dal Consiglio. Nel medesimo Consiglio i rappresentanti degli studenti sono tenuti a comunicare la designazione della componente studentesca della Commissione. Il Presidente della Commissione paritetica è designato dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di prima o di seconda fascia, con mandato triennale rinnovabile consecutivamente una sola volta. Il Presidente nomina un Vice Presidente scegliendolo, di norma, tra gli studenti.

5. Il servizio di segreteria della Commissione paritetica è garantito dalla Direzione del Dipartimento.

Art. 17

Collegi didattici

1. Il Collegio didattico di Filosofia è costituito e opera ai sensi dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 39 dello Statuto, fatte salve le competenze e le responsabilità didattiche del Dipartimento di Filosofia, come stabilite dai commi 1, 4, 5 e 6 dello stesso articolo 39.

2. Spetta al Collegio didattico provvedere alla gestione collegiale e ordinaria delle attività didattiche e formative dei corsi di studio che ad esso fanno capo, provvedere agli adempimenti necessari ai percorsi di carriera degli studenti, avanzare richieste e proposte nelle materie di pertinenza al Consiglio del Dipartimento di Filosofia, assumere i compiti delegati conferiti dallo stesso Dipartimento.

3. Con riferimento ai corsi di studio di pertinenza, indicati all'art. 4, comma 1, rientra tra i compiti del Collegio:

- a) formulare suggerimenti al Dipartimento di Filosofia in materia di revisione degli ordinamenti e dei regolamenti didattici;
- b) formulare proposte in materia di organizzazione della didattica e delle relative attività di supporto;
- c) avanzare proposte al Dipartimento ai fini della programmazione annuale dell'offerta formativa e della predisposizione dei manifesti degli studi;
- d) esprimere al Dipartimento le esigenze didattiche degli insegnamenti e delle altre attività formative, formulando eventuali proposte ai fini della loro copertura e dell'adozione degli opportuni miglioramenti;
- e) applicare i piani didattici, coordinare i contenuti degli insegnamenti e delle altre attività formative e sovrintendere al loro svolgimento, garantendone la coerenza e il livello quali-



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

tativo rispetto agli obiettivi formativi e alle indicazioni fornite dal Dipartimento e, per quanto di competenza, dal Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici, tenendo conto dei rilievi e degli elementi di valutazione espressi dai pertinenti organi dipartimentali e di Ateneo;

f) organizzare, ai sensi della normativa in vigore e sulla base dei criteri indicati dal Dipartimento:

- lo svolgimento delle prove di verifica della preparazione iniziale degli studenti immatricolati ai corsi di studio, indirizzando coloro che presentano lacune formative ad apposite attività di recupero e coordinandone la realizzazione;

- la verifica del possesso da parte dei candidati all'iscrizione al corso di studi magistrale degli specifici requisiti curriculari e l'accertamento dell'adeguatezza della loro preparazione personale;

g) definire, su proposta del Presidente del Collegio, la composizione delle commissioni per gli esami di profitto degli insegnamenti, compito al quale il Collegio è delegato;

h) definire la composizione delle commissioni preposte allo svolgimento delle prove finali dei corsi di studi e alla valutazione delle tesi di laurea magistrale. Il Consiglio di Dipartimento delega questi compiti al Collegio didattico.

i) designare, su proposta del Presidente del Collegio, i correlatori delle tesi di laurea magistrale;

j) avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

k) esaminare e approvare i piani di studio individuali degli studenti, i programmi da svolgere all'estero e le richieste di riconoscimento di crediti formativi sia per quanto riguarda i laboratori sia per quanto riguarda i trasferimenti e le seconde lauree;

l) deliberare, a richiesta degli interessati e in accordo con gli uffici di Ateneo, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti;

m) applicare i criteri d'Ateneo per la Garanzia della Qualità dei corsi di studio.

4. Ai sensi del comma 2, primo capoverso, dell'art. 39 dello Statuto d'Ateneo, del Collegio didattico fanno parte:

(a) con diritto di voto, tutti i professori e ricercatori appartenenti al Dipartimento responsabili di insegnamenti nei corsi di studio in questione;

(b) con diritto di voto, i professori e i ricercatori appartenenti ai Dipartimenti associati e ad altri Dipartimenti, parimenti responsabili di insegnamenti;

(c) con diritto di voto, i docenti responsabili di insegnamenti o moduli ufficialmente mutuati;

(d) senza diritto di voto, senza che la loro presenza sia computata ai fini del raggiungimento del numero legale e limitatamente ai punti all'ordine del giorno relative ai corsi di studi ai quali essi collaborino, i professori a contratto;



(e) con diritto di voto, nei limiti previsti dallo Statuto d'Ateneo, i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio del Dipartimento di Filosofia in relazione ai corsi di studio di pertinenza.

5. Il Collegio didattico elegge nel proprio ambito, di norma tra i professori appartenenti al Dipartimento referente principale o responsabile, il Presidente. Ai sensi dell'art. 39, comma 3, dello Statuto d'Ateneo, è eletto il candidato che abbia ottenuto in prima votazione i voti della maggioranza assoluta degli aventi diritto. In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessun candidato abbia ottenuto nella seconda votazione la maggioranza richiesta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che in tale votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Il Presidente del Collegio didattico rimane in carica per un triennio ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. A lui compete monitorare lo svolgimento delle attività didattiche gestite dal Collegio e verificare il pieno assolvimento degli impegni di competenza dei singoli docenti, intervenendo direttamente nei casi di particolare urgenza ovvero sottoponendo alla valutazione del Consiglio del Dipartimento di appartenenza le situazioni che lo richiedano. Nell'adempimento delle sue funzioni il Presidente del Collegio didattico è coadiuvato da un Vicepresidente, da lui designato tra i docenti membri del Collegio stesso.

6. Il Collegio didattico può costituire commissioni con compiti istruttori e funzionali alla semplificazione e alla efficacia della gestione didattica, anche attribuendo loro deleghe specifiche.

7. Il Collegio didattico si riunisce in seduta ordinaria di norma non meno di quattro volte nel corso dell'anno accademico e comunque quando il Presidente ne ravvisi la necessità. Rispetto alla fissazione dell'ordine del giorno, alla validità e alla conduzione delle sedute e alla approvazione delle delibere, si applicano, per quanto compatibili, le corrispondenti norme previste per i Consigli di Dipartimento.

8. I verbali delle sedute del Collegio didattico, a firma del Presidente o di chi ne abbia fatto le veci e del Segretario, sono conservati a cura dello stesso Presidente, e da questo trasmessi in copia al Direttore del Dipartimento, che provvede a sottoporre le proposte e gli argomenti ivi contenuti al Consiglio di Dipartimento, e al Presidente del Comitato di direzione della Facoltà di Studi Umanistici. I verbali, corredati dai relativi estratti, devono essere altresì trasmessi alla Direzione generale dell'Ateneo per i conseguenti adempimenti amministrativi.

Art. 18

Norme finali

1. Il nome e il logo del Dipartimento, quest'ultimo depositato presso la Segreteria dipartimentale, possono essere usati con le modalità e vincoli stabiliti per il nome e il logo dell'Ateneo nello Statuto, nel Regolamento generale, nel Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, e nel Regolamento didattico d'Ateneo, nonché in tutti gli altri Regolamenti e direttive emanati dagli Organi dell'Ateneo, fatto salvo che le autorizzazioni relative sono concesse dal Direttore del Dipartimento.

2. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti dal Consiglio del Dipartimento ed è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione.



3. Il Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo. Esso entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione.

4. Le eventuali modifiche al presente Regolamento sono approvate e disposte con le medesime procedure.

5. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme di legge nonché le norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo.